



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 583 DEL 25.01.2024
Corte Sportiva di Appello n. 10

Seduta del 25.01.2024

Presidente: Avv. Pasquale Raganati

Componenti: Avv. Marco Buzzo, Avv. Antonella Batà

- visto il reclamo presentato dalla Società Polisportiva Basket Agropoli avverso il provvedimento del Giudice Sportivo n. 287, di cui al C.U. n°508 del 17/01/2024, relativo alla gara n° 5171 del Campionato Open maschile, con il quale veniva irrogata a GIULIO RUSSO inibizione determinata dal 17/01/2024 al 26/02/2024 per aver tenuto un comportamento palesemente intimidatorio e minaccioso, ai sensi degli artt. 33,1/1c RG, 36 RG, 33,1/1b RG, 21,5a RG;
- sentito il tesserato Giulio Russo, il quale ribadisce quanto riportato nel reclamo, precisando di aver solo alzato e abbassato una sedia per reazione a quanto dettogli dal commissario di campo, riconoscendo comunque il proprio errore; aggiunge di non avere effettivamente abbandonato il campo di gara, non essendoci luogo idoneo a perdere il contatto visivo con il campo di gara all'interno della struttura;
- sentito l'arbitro Michele Fusco, il quale conferma quanto trascritto nel referto di gara, precisando che il Russo brandiva la sedia minacciando di gettarla nel campo e che mentre ciò accadeva il commissario di campo era seduto al tavolo degli ufficiali di gara;
- sentito il commissario di campo Carmine Marano, il quale pure conferma che il tesserato Giulio Russo, a seguito di un fallo tecnico comminato a un giocatore di Agropoli, si alzava portando la sedia al di sopra delle spalle, mimando il gesto di lanciarla in campo; precisa inoltre che il sig. Russo era posizionato al lato opposto del tavolo rispetto alla propria posizione e che in quella occasione non hanno interloquito;
- rilevato che all'esito dell'espletata istruttoria hanno trovato conferma i comportamenti tenuti dal tesserato Giulio Russo così come descritti nel rapporto arbitrale;
- ritenuto peraltro che il comportamento sanzionato dall'art. 33, 1/1b possa essere assorbito nella più grave sanzione di cui all'art. 33,1/1c, e che possa quindi procedersi ad una rideterminazione della complessiva sanzione irrogata;
- ritenuto infine che non risulta possibile procedere ad una comparazione delle circostanze, essendo il tesserato Giulio Russo gravato di recenti precedenti;

PQM

in parziale accoglimento del reclamo, commina al tesserato Giulio Russo l'inibizione dal 17/01/2024 al 13/02/2024, ai sensi degli artt. 21,5a, 33,1/1c, 36 RG;

Dispone incamerarsi l'80% della tassa reclamo.

Napoli, 25 gennaio 2024

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati